

BANDO DI ATTUAZIONE

DEFR 2019 Progetto regionale n: 6 – 6.XII

Interventi volti a sostenere la competitività delle aziende zootecniche toscane sia attraverso azioni di miglioramento genetico, con controlli volti alla verifica dell'iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge, che azioni per aumentare il livello di biosicurezza

Intervento d)

Sostegno allo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda

1. Descrizione dell'intervento

1.1 Finalità e obiettivi

Con la linea di intervento 6, la Regione Toscana si prefigge l'obiettivo, fra gli altri, di prevenire o eventualmente ridurre l'incidenza e le conseguenze derivanti dalle epizootie e dalle zoonosi (malattie trasmissibili all'uomo) e di conseguenza di garantire una maggiore tutela della sanità pubblica.

Con il presente intervento la Regione Toscana sostiene tale miglioramento contribuendo nella riduzione dei costi connessi con lo smaltimento definitivo degli animali deceduti in azienda, ancorché uccisi da animali predatori.

L'intervento consiste nel riconoscimento agli allevatori di bovini, bufalini, ovini e caprini di una indennità per la copertura dei costi:

- a) per la raccolta e il trasporto sostenuti nell'avviare i capi morti in azienda, o uccisi da animali predatori, a impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati;
- b) per la distruzione delle carcasse presso gli impianti di cui alla lettera a).

1.2 Ambito di applicazione

L'intervento si attua nell'ambito del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L352 del 24 dicembre 2013), nonché della normativa nazionale in materia (legge del 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni").

2. Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, titolari di una azienda agricola con UPZ situata nel territorio regionale con allevamento ovino, caprino, bovino o bufalino, con capi morti nelle annualità 2017 e 2018.

3. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

3.1 Condizioni di accesso

Per poter accedere al sostegno i richiedenti devono:

- a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 49 bis della legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40;
- b) non aver riportato nei precedenti dieci anni dall'emissione del bando condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- d) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della richiesta.

La mancanza di una o più delle condizioni di accesso comporta l'esclusione della domanda e alla decadenza dal sostegno.

4. Forma del sostegno

4.1 Interventi ammessi a sostegno

Il sostegno agli aventi diritto è concesso in forma di contributo in conto capitale, secondo le modalità e disposizioni di cui ai punti seguenti, per gli animali bovini, bufalini, ovini, caprini morti in azienda, ancorché uccisi da animali predatori, nelle annualità 2017 e 2018.

4.2 Intensità del sostegno

Per la copertura dei costi di raccolta e trasporto verso gli impianti di pretrattamento, nonché per l'eventuale stoccaggio, dei capi bovini, bufalini, ovini e caprini morti in azienda, o uccisi da animali predatori, è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 300,00 a capo bovino e bufalino, e di euro 65,00 a capo ovino e caprino. L'indennizzo non può essere altresì superiore al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'allevatore.

Per la copertura dei costi di distruzione degli stessi capi è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 50,00 a capo bovino e bufalino e di euro 7,00 a capo ovino e caprino. L'indennizzo

non può essere altresì superiore al 75 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'allevatore.

Le domande ammissibili saranno finanziate con le modalità stabilite nel presente atto al punto 5.2

4.3 Massimali

Nella concessione del sostegno si applicano i massimali previsti per il regime “de minimis”, e pertanto nessun contributo può essere erogato alle imprese che abbiano già percepito, nel triennio finanziario, l'importo massimo dell'aiuto concedibile in ambito agricolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013, oppure l'importo massimo previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 afferente al “de minimis” generale indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito; l'importo massimo del contributo concesso pertanto non può in ogni caso determinare il superamento di tali massimali, pena il recupero delle somme eccedenti liquidate; in caso di superamento della soglia l'importo massimo del contributo concedibile è pertanto ridotto della parte eccedente il superamento dei massimali.

Tali massimali si intendono automaticamente modificati in relazione ad eventuali variazioni della normativa comunitaria e successive modalità applicative delle norme nazionali in materia di aiuti “de minimis”.

5. Priorità

5.1 Ordine di graduatoria

Le domande ammesse a sostegno sono disposte secondo il seguente ordine di priorità:

- a) costi per la raccolta, il trasporto e la termodistruzione dei capi ovicaprini morti nell'anno 2017;
- b) costi per la raccolta, il trasporto e la termodistruzione dei capi ovicaprini morti nell'anno 2018;
- c) costi per la raccolta, il trasporto e la termodistruzione dei capi bovini e bufalini morti nell'anno 2017;
- d) costi per la raccolta, il trasporto e la termodistruzione dei capi bovini e bufalini morti nell'anno 2018.

5.2 Finanziamento delle domande

Le priorità sono assolute e prevedono il finanziamento delle domande che ricadono in una specifica tipologia solo quando siano state soddisfatte tutte le domande ricadenti nella tipologia precedente.

Qualora per i capi afferenti ad una medesima tipologia ed annualità, i fondi disponibili non risultassero sufficienti a coprire l'intero fabbisogno finanziario, il sostegno è ridotto proporzionalmente in relazione all'importo massimo concedibile per la tipologia di appartenenza.

6. Spese ammissibili

Sono ammesse esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per la raccolta, il trasporto, nonché per l'eventuale stoccaggio, e la termodistruzione degli animali morti in azienda, o uccisi da animali predatori.

Non sono ammesse spese inerenti fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti.

7. Modalità di presentazione della domanda di sostegno e di pagamento

7.1 Presentazione della domanda

Le domande di accesso al sostegno sono presentate nell'ambito del Sistema Informativo A.R.T.E.A attraverso la compilazione on-line della istanza predisposta da ARTEA medesima (ID 332) che provvede a ricevere le domande presentate e a protocollarle mediante la procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile secondo le modalità, i termini contenuti di cui ai punti successivi.

Le domande relative al procedimento in oggetto, non sono soggette ad imposta di bollo.

7.2 Termini di presentazione

La presentazione della domanda deve essere effettuata nel periodo compreso dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del presente bando fino al 45° giorno successivo, data ultima per la ricezione della domanda stessa, tramite i CAA tenutari del fascicolo aziendale, o dalla competente Struttura di ARTEA per le Aziende che hanno il proprio fascicolo presso quest'ultima.

La domanda è sottoscritta mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA del 31 dicembre 2015, n. 140, e successive modifiche e integrazioni - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA); la domanda così sottoscritta è considerata contestualmente ricevuta.

Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate non sono ammissibili a finanziamento.

7.3 Contenuti e allegati della domanda

Nella domanda deve essere espressamente dichiarato:

- a) la collaborazione, pena l'esclusione, con il personale regionale che esegue l'istruttoria della domanda di assegnazione del contributo, fornendo tutta la documentazione eventualmente richiesta, garantendo l'accesso agli atti e ad ogni elemento idoneo a riscontrare la rispondenza dell'attività in questione con la normativa vigente;
- b) gli importi de minimis percepiti nel triennio finanziario 2017, 2018, 2019;
- c) il possesso dei requisiti di cui al punto 3.1;
- d) di essere imprenditore agricolo che esercita l'attività di allevamento di animali ai sensi dell'articolo 2135 c.c.;
- e) che i capi indicati in domanda sono morti in azienda;
- f) di aver segnalato al servizio veterinario della ASL competente la data della morte, il numero, la specie dei capi morti e l'invio all'impianto di distruzione.

Alla istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione a sostegno:

- copia della/e fattura/e quietanzata/e (o altra documentazione probante l'effettivo pagamento) intestata/e al richiedente con indicazione dei costo/i relativo/i a raccolta, trasporto e stoccaggio separatamente dai costi di distruzione delle carcasse;
- copia del certificato attestante la morte dell'animale, con indicato il numero di matricola del capo e la data dell'evento, rilasciato dal veterinario dell'AUSL competente per territorio o da altro veterinario libero professionista. E' possibile allegare altra documentazione ufficiale attestante la morte e l'individuazione del capo di cui si richiede il sostegno per lo smaltimento.

Con riferimento al primo alinea del punto precedente:

- qualora il costo di raccolta, trasporto e stoccaggio non sia distinto dal costo di distruzione delle carcasse, l'importo complessivo è ripartito secondo le seguenti percentuali:
 - per lo smaltimento dei capi bovini e bufalini l'80% dell'importo è attribuito alla raccolta, trasporto e stoccaggio, mentre il restante 20% è attribuito alla distruzione delle carcasse
 - per i capi ovini e caprini il 85% dell'importo è attribuito alla raccolta, trasporto e stoccaggio, mentre il restante 15% è attribuito alla distruzione delle carcasse
- è altresì ammissibile la fattura emessa all'allevatore da un soggetto intermediario che abbia provveduto alla raccolta e smaltimento delle carcasse per conto dello stesso.

La dichiarazione per il punto 3.1, lettere b), c), d), nonché la sottoscrizione della documentazione in allegato, è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve essere consapevole, oltre che all'esclusione del sostegno, delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

8. Procedura istruttoria

8.1 Istruttoria delle domande

Le domande regolarmente presentate sul Sistema Informativo di ARTEA nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT ed il 45° giorno successivo, sono ripartite fra i settori responsabili dell'attività gestionale a livello territoriale, dal Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – promozione entro cinque giorni lavorativi, avvalendosi delle informazioni contenute nello stesso Sistema Informativo di ARTEA.

Entro il termine di 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, avvalendosi del Sistema Informativo di ARTEA i settori territoriali:

- concludono le istruttorie, comprensive della verifica degli aiuti in “de minimis” percepiti dai richiedenti, e comunicandone gli esiti al Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche - promozione. In particolare comunicano distinti per ciascuna annualità e tipologia, le aziende ammesse con il relativo importo ammissibile e contributo concedibile, segnalando in particolare eventuali limiti alla finanziabilità per raggiungimento dell'importo massimo in de minimis, nonché ogni altra informazione necessaria per il calcolo dell'importo di contributo spettante definitivo;
- emanano, ai sensi 10 bis della Legge 241/90, apposito decreto con l'indicazione delle domande respinte con relativa motivazione del mancato accoglimento delle richieste di contributo, comunicandolo successivamente agli interessati e al Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – promozione.

8.2 Graduatoria regionale

Il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – promozione entro 30 giorni da completamento dell’acquisizione degli esiti istruttori dai settori territoriali, avvalendosi del Sistema Informativo di ARTEA, con proprio decreto approva la graduatoria a livello regionale. Nello stesso atto determina, sulla base della graduatoria e delle risorse disponibili, i beneficiari ammissibili e finanziabili, e stabilisce altresì l’importo spettante a ciascuno dei finanziabili.

8.3 Concessione e liquidazione del sostegno

A seguito dell’approvazione della graduatoria a livello regionale, i settori competenti all’attività gestionale sul territorio per i beneficiari ammissibili e finanziabili, entro 90 giorni dalla approvazione della graduatoria, concedono il sostegno ed emanano l’atto di liquidazione, ottemperando in particolare alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017, registrando gli aiuti sul portale SIAN, sezione “Gestione Registro”, dando altresì mandato ad A.R.T.E.A di erogare quanto spettante agli aventi diritto.

Qualora uno o più beneficiari, successivamente all’istruttoria o in fase di concessione o registrazione sul portale SIAN del sostegno, ai fini della concessione, risultasse aver percepito aiuti in de minimis che hanno esaurito o limitato l’importo massimo percepibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013, il sostegno spettante non viene concesso o concesso nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 richiamato, e l’importo non corrisposto va in economia.

I richiedenti inoltre, per percepire il sostegno, devono essere in regola con la normativa relativa agli aiuti di stato, in particolare con le disposizioni relative alla concessione di aiuti in “de minimis” concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Nel caso venga altresì riscontrata, in fase di concessione e liquidazione della domanda, una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto a) del paragrafo 3.1, “Condizioni di accesso relative ai beneficiari” (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata ad ARTEA che provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell’articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

9. Disposizioni finali

9.1 Trattamento dei dati personali

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è:

- a) il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – Promozione per l’attività di programmazione e approvazione della graduatoria unica regionale;
- b) i settori competenti all’attività gestionale sul territorio per l’attività d’istruttoria delle domande, per l’emanazione dell’atto di concessione e di liquidazione, per la registrazione sul SIAN degli aiuti concessi;
- c) ARTEA per la gestione informatizzata delle domande e per l’erogazione dell’aiuto.